



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0320/2012**

15.10.2012

**\*\*\*|**  
**RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione  
delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)  
(COM(2010)0748 – C7-0433/2010 – 2010/0383(COD))

Commissione giuridica

Relatore: Tadeusz Zwiefka

(Rifusione – articolo 87 del regolamento)

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE .....	138
ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE .....	142
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI..	144
PROCEDURA.....	148



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)

(COM(2010)0748 – C7-0433/2010 – 2010/0383(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0748) e la valutazione dell'impatto effettuata dalla Commissione (SEC(2010)1547),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0423/2010),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere motivato inviato dal Senato e dalla Camera dei rappresentanti dei Paesi Bassi, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale del 5 maggio 2011<sup>1</sup>,
  - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi<sup>2</sup>,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del X, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti l'articolo 87 e 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0320/2012),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni rimaste immutate dei precedenti atti legislativi e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,

---

<sup>1</sup> GU C 218 del 23.7.2011, pag. 78.

<sup>2</sup> GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

1. adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## **Emendamento 1**

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO\*

alla proposta della Commissione

-----

### **REGOLAMENTO (UE) N. .../2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del**

**concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle  
decisioni in materia civile e commerciale  
(rifusione)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e),

vista la proposta della Commissione europea,

---

\* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo **■**.

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) ***Il 21 aprile 2009 la Commissione ha adottato una relazione<sup>3</sup> sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>4</sup>. La relazione giunge alla conclusione che il regolamento funziona, nel complesso, in modo soddisfacente ma che è auspicabile migliorare l'applicazione di determinate disposizioni, agevolare ulteriormente la libera circolazione delle decisioni e garantire un migliore accesso alla giustizia. Esso deve essere ora nuovamente modificato ed è quindi opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di detto regolamento.***

---

<sup>1</sup> ***GU C 218 del 23.7.2011, pag. 78.***

<sup>2</sup> ***Posizione del Parlamento europeo del ... [(GU ...)] (non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ...***

<sup>3</sup> ***Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM (2009)0174 definitivo).***

<sup>4</sup> ***GU L 12 del 16.01.2001, pag. 1.***



*(1 bis) Nella riunione tenutasi a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha adottato un nuovo programma pluriennale, denominato "Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini"<sup>1</sup> (in appresso denominato "il Programma"). Nel Programma, il Consiglio europeo ha ritenuto che debba proseguire il processo di abolizione di tutte le procedure intermedie (exequatur) durante il periodo contemplato dal programma. Nel contempo la soppressione dell'exequatur va accompagnata da una serie di salvaguardie.*

(2) L'Unione si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che faciliti *tra l'altro* l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile. *Al fine di una progressiva istituzione di* tale spazio, l'Unione *deve adottare* misure nel settore della cooperazione giudiziaria *nelle materie civili con implicazioni transnazionali*, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.

(3) Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di garantire che le decisioni emesse *in uno Stato membro* siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

---

<sup>1</sup> *GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.*

- (4) **Tali disposizioni rientrano** nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (5) Per la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico dell'Unione cogente e direttamente applicabile.

■ **(spostato al considerando 27 bis)**

- (7) Gli allora Stati membri delle Comunità europee hanno concluso il 27 settembre 1968, nel quadro dell'articolo 293, quarto trattino del trattato che istituisce la Comunità europea, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, **successivamente** modificata dalle convenzioni di adesione **di** nuovi Stati membri a tale convenzione (in appresso denominata "Convenzione di Bruxelles **del 1968**")<sup>1</sup>. Il 16 settembre 1998 **gli allora** Stati membri **delle Comunità europee** e **alcuni** Stati EFTA hanno concluso la convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (**in appresso denominata "Convenzione di Lugano del 1988"**)<sup>2</sup>, che è una convenzione parallela alla convenzione di Bruxelles del 1968. **La convenzione di Lugano è diventata applicabile alla Polonia il 1° febbraio 2000.**

---

<sup>1</sup> GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32, GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1, GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1, GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1, GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1. Cfr. testo consolidato nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1.

<sup>2</sup> **GU L 319 del 25.11.1988, pag. 9.**

- (8) Il 22 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 44/2001, che ha sostituito tra gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca, la convenzione di Bruxelles *del 1968* per quanto riguarda *i territori degli Stati membri coperti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea*. Con decisione 2006/325/CE<sup>1</sup>, l'Unione ha concluso un accordo con la Danimarca per garantire l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 in Danimarca. La convenzione di Lugano del 1988 è stata rivista con la convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>2</sup> conclusa *a Lugano* il 30 ottobre 2007 dall'Unione, dalla Danimarca, *dall'Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera (in appresso denominata "Convenzione di Lugano del 2007")*.
- (8 bis) La convenzione di Bruxelles *del 1968* continua ad applicarsi ai territori degli Stati membri che rientrano nel suo campo di applicazione territoriale e che sono esclusi dal presente regolamento in virtù dell'applicazione dell'articolo 335 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. **(ex considerando 30)**

---

<sup>1</sup> *GU L 120 del 5.5.2006, pag. 22.*

<sup>2</sup> *GU L 147 del 10.6.2009, pag. 5.*

(10) Si deve includere nel campo d'applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti, ***segnatamente obblighi alimentari, che vanno esclusi dopo l'adozione*** del regolamento (CE) n. 4/2009 ***del Consiglio***, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari<sup>1</sup> **■** .

***(10 bis) Ai fini del presente regolamento i giudici degli Stati membri dovrebbero comprendere i giudici comuni a più Stati membri, quali la Corte di giustizia Benelux, allorché sono competenti per questioni che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento. Alle decisioni emesse da tali giudici, pertanto, dovrebbe essere dato riconoscimento ed esecuzione ai sensi del presente regolamento.***

(11) Il presente regolamento non ***dovrebbe applicarsi*** all'arbitrato **■** . ***Nulla nel presente regolamento dovrebbe impedire al giudice di uno Stato membro investito di una controversia per la quale le parti hanno stipulato una convenzione arbitrale di rinviare le parti all'arbitrato o di sospendere il procedimento o dichiarare irricevibile la domanda e dall'esaminare se la convenzione arbitrale sia nulla, inoperante o inapplicabile, conformemente al diritto nazionale.***

---

<sup>1</sup> ***GUL 7 del 10.1.2009, pag. 1.***

*(11 bis) La decisione del giudice di uno Stato membro intesa a stabilire se una convenzione arbitrale sia nulla, inoperante o inapplicabile non dovrebbe essere soggetta alle norme del presente regolamento in materia di riconoscimento ed esecuzione, indipendentemente dal fatto che il giudice abbia preso tale decisione in via principale o in via incidentale.*

*(11 ter) Per contro, la decisione emessa da un giudice che eserciti la competenza giurisdizionale in base al presente regolamento o in base al diritto nazionale e secondo cui una convenzione arbitrale è nulla, inoperante o inapplicabile non dovrebbe ostare a che la decisione del giudice nel merito della controversia sia riconosciuta e, se del caso, eseguita in conformità del presente regolamento. Ciò non dovrebbe pregiudicare la competenza dei giudici degli Stati membri a decidere sul riconoscimento e sull'esecuzione dei lodi arbitrali conformemente alla convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 10 giugno 1958 (in appresso denominata "Convenzione di New York del 1958"), che prevale sul presente regolamento.*

*(11 quater) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle cause o ai procedimenti accessori riguardanti, in particolare, la costituzione di un tribunale arbitrale, i poteri degli arbitri, lo svolgimento di una procedura arbitrale o qualsiasi altro aspetto di tale procedura, né alle cause o alle decisioni riguardanti l'annullamento, il riesame, l'impugnazione, il riconoscimento o l'esecuzione di un lodo arbitrale.*

*(11 quinquies) Occorre istituire un nesso tra i procedimenti cui si applica il presente regolamento e il territorio degli Stati membri. Le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale devono quindi, in linea di principio, applicarsi nei casi in cui il convenuto è domiciliato in uno Stato membro.*

*(11 sexies) Il convenuto non domiciliato nel territorio di uno Stato membro dovrebbe in generale essere soggetto alle norme della giurisdizione nazionale applicabile nel territorio dello Stato membro del giudice adito.*

*(11 septies) Al fine di provvedere alla protezione dei consumatori e dei lavoratori dipendenti nonché di salvaguardare la giurisdizione dei giudici degli Stati membri in circostanze in cui essi detengono giurisdizione esclusiva e di rispettare l'autonomia delle parti, dovrebbe essere possibile applicare talune norme riguardanti la giurisdizione nel presente regolamento indipendentemente dal domicilio del convenuto.*

- (12) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di *nesso*. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.
- (13) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al *nesso* stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L'esistenza di un *nesso* stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto evitando *la possibilità* che il convenuto sia citato davanti a un giudice di uno Stato membro che non fosse per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

- (13 bis) *Il proprietario di beni culturali di cui all'articolo 1, punto 1, della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro<sup>1</sup> dovrebbe poter avviare a norma del presente regolamento un'azione civile per il recupero, sulla base del titolo di proprietà, di beni culturali dinanzi a un giudice del luogo in cui si trova il bene nel momento in cui il giudice è adito. Siffatte azioni dovrebbero svolgersi fatte salve le azioni avviate a norma della direttiva 93/7/CEE.*
- (14) Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali *generalmente applicabili*.
- (15) Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, *dovrebbe* essere rispettata l'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata.

---

<sup>1</sup> *GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74.*



*(15 bis) Qualora emergesse la questione della nullità, dal punto di vista della validità sostanziale, di un accordo di scelta del foro a favore del giudice o dei giudici di uno Stato membro, essa dovrebbe essere decisa secondo la legge dello Stato membro del foro indicato nell'accordo. Il riferimento alla legge dello Stato membro del foro scelto dovrebbe comprendere le norme sul conflitto di leggi di tale Stato.*

■

(18) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. **Andrebbe stabilito** un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera pendente. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo.

(19) *Tuttavia, al fine di migliorare l'efficacia degli accordi di scelta esclusiva del foro e per impedire tattiche processuali scorrette, risulta necessario prevedere una deroga al meccanismo generale di litispendenza onde risolvere in modo soddisfacente una situazione specifica in cui potrebbero verificarsi procedimenti paralleli. Tale situazione si verifica quando un giudice non designato in un accordo di scelta esclusiva del foro è stato adito e il giudice designato è adito successivamente in un procedimento per la stessa causa e tra le stesse parti. In tal caso il primo giudice adito dovrebbe essere sollecitato a sospendere il procedimento non appena il giudice designato sia stato adito e fintantoché quest'ultimo dichiara di non avere giurisdizione in virtù dell'accordo di scelta esclusiva del foro. In tal modo si assicura che in una siffatta situazione al giudice designato sia riservata la priorità nella decisione sulla validità dell'accordo e sulla portata con cui esso si applica alla controversia pendente dinanzi a lui. Il giudice designato dovrebbe poter procedere a prescindere dal fatto che il giudice non designato abbia o meno già deciso di sospendere il procedimento.*

(19 bis) *La norma di cui al considerando 19 non dovrebbe coprire casi in cui le parti hanno convenuto accordi confliggenti di scelta esclusiva del foro o in cui il giudice designato nell'accordo sia stato adito per primo. In simili casi dovrebbe essere applicata la disposizione generale in materia di litispendenze del presente regolamento.*

**I**

(21) *Il presente regolamento dovrebbe predisporre un meccanismo flessibile che permetta ai giudici degli Stati membri di tenere conto dei procedimenti pendenti davanti a giudici di Stati terzi, **considerato se sia possibile o meno far riconoscere ed eseguire in un determinato Stato membro in virtù della sua legislazione la decisione dello Stato terzo** e vista in particolare la corretta amministrazione della giustizia.*

*(21 bis) **Quando tiene conto della corretta amministrazione della giustizia nelle circostanze di cui al considerando 21, il giudice dello Stato membro interessato dovrebbe valutare tutte le circostanze del caso sottoposto al suo esame. Ciò potrebbe includere i nessi tra i fatti della controversia e le parti e lo Stato terzo in questione, lo stadio raggiunto dal procedimento nello Stato terzo al momento dell'avvio di un procedimento davanti al giudice dello Stato membro e la possibilità o meno di attendersi una decisione del giudice dello Stato terzo entro un termine ragionevole.***

*(21 ter) **Nell'ambito di tale valutazione si potrebbe altresì esaminare la questione se il giudice dello Stato terzo abbia competenza esclusiva nel caso di specie in circostanze in cui un giudice di uno Stato membro avrebbe competenza esclusiva.***

- (22) **La** nozione di provvedimenti provvisori e cautelari, **tra cui ad esempio** ordinanze cautelari dirette a ottenere informazioni o a proteggere prove ■ di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale<sup>1</sup>. Sarebbero invece esclusi i provvedimenti che non hanno natura cautelare, come quelli che ordinano l'audizione di un teste ■. **È fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale<sup>2</sup>.**
- (23) La fiducia reciproca nell'amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione **giustifica il principio secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute senza la necessità di una procedura speciale.** **Inoltre,** la volontà di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri **giustifica** l'abolizione **della dichiarazione di esecutività necessaria** per l'esecuzione nello Stato membro **richiesto**. Di conseguenza, la decisione emessa dal giudice di uno Stato membro dovrebbe essere trattata ■ come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dove si chiede **il riconoscimento o** l'esecuzione. ■
- (23 bis) **Ai fini della libera circolazione delle decisioni, una decisione adottata in uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro anche se essa è emanata a carico di un soggetto non domiciliato in uno Stato membro.**

---

<sup>1</sup> GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.

<sup>2</sup> **GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.**

*(23 ter) Ove la decisione contenga un provvedimento ignoto alla legislazione dello Stato membro richiesto, tale provvedimento è adattato, compreso ogni eventuale diritto in esso indicato, nella misura del possibile, a un provvedimento a norma della legislazione di tale Stato membro che abbia efficacia equivalente e persegua obiettivi analoghi. Ogni singolo Stato membro dovrebbe determinare le modalità e i soggetti competenti per l'adattamento.*

*(23 quater) L'esecuzione diretta nello Stato membro richiesto di una decisione emessa in un altro Stato membro senza dichiarazione di esecutività non dovrebbe nuocere al rispetto dei diritti della difesa. Il soggetto a carico del quale si chiede l'esecuzione dovrebbe pertanto poter chiedere la reiezione del riconoscimento e/o dell'esecuzione di una decisione qualora ritenga che sussistano motivi per negare il riconoscimento. Tra detti motivi figura anche il fatto che non ha avuto opportunità di presentare le proprie difese qualora la decisione sia stata resa in contumacia in un'azione civile collegata a un procedimento penale. Dovrebbero altresì essere contemplati i motivi che possono essere invocati sulla base di un accordo tra lo Stato membro richiesto e uno Stato terzo a norma dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles del 1968.*

- (23 quinquies) La parte che si oppone all'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro dovrebbe, nei limiti del possibile, ai sensi del sistema giuridico dello Stato membro richiesto, poter invocare, nella stessa procedura, oltre ai motivi di diniego contemplati dal presente regolamento, i motivi di diniego disponibili in base alla legislazione nazionale ed entro i termini previsti da tale legislazione.*
- (23 sexies) Tuttavia, il riconoscimento di una decisione dovrebbe essere negato solo in presenza di uno o più dei motivi previsti dal presente regolamento.*
- (23 septies) Nel contesto dell'opposizione all'esecuzione di una decisione dovrebbe essere possibile ai giudici dello Stato membro richiesto, nel corso dell'intero procedimento di opposizione, compreso il ricorso, di consentire che si proceda all'esecuzione purché ne siano previsti limiti o siano costituite garanzie.*
- (23 octies) Al fine di informare la persona contro cui è chiesta l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l'attestato rilasciato ai sensi del presente regolamento, eventualmente corredato della decisione, dovrebbe essere notificato o comunicato alla persona anteriormente alla prima misura di esecuzione. In questo contesto, la prima misura di esecuzione dovrebbe significare la prima misura di esecuzione dopo la notifica o comunicazione.*

- 
- (25) ■ Quando ■ sono adottati da un giudice competente a conoscere nel merito *provvedimenti provvisori, tra cui anche cautelari*, deve esserne assicurata la libera circolazione *a norma del presente regolamento. Tuttavia, i provvedimenti provvisori, tra cui anche quelli cautelari, disposti da un giudice senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, non dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti a norma del presente regolamento a meno che la decisione comprendente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione. Tale circostanza non osta a che i provvedimenti siano riconosciuti ed eseguiti a norma della legislazione nazionale.* Quando invece *i provvedimenti provvisori, tra cui anche quelli cautelari*, sono *disposti* da un giudice *di uno Stato membro* che non è competente a conoscere nel merito, la loro efficacia *a norma del presente regolamento* deve limitarsi al territorio dello Stato membro interessato. ■
- (26) È opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles *del 1968, il regolamento (CE) n. 44/2001* e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l'interpretazione, *ad opera della Corte di giustizia dell'Unione europea*, delle disposizioni della convenzione di Bruxelles *del 1968* e dei regolamenti che la sostituiscono ■ .

*(26 bis)* Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri implica che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie speciali. **(ex considerando 32)**

*(26 ter)* **Fatti salvi gli obblighi derivanti agli Stati membri dai trattati, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali tra uno Stato terzo e uno Stato membro conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.**

*(26 quater)* **Al fine di provvedere a che gli attestati da utilizzare in collegamento con il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie a norma del presente regolamento siano tenuti aggiornati, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione in virtù dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in conformità degli emendamenti agli allegati I e II del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.**



(27) Il presente regolamento **garantisce** il pieno rispetto dei diritti fondamentali **e si conforma ai principi** sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale garantito dall'articolo 47. ■

*(27 bis) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri, e possono essere meglio conseguiti a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*

- (28) Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda **■** allegato al trattato sull'Unione europea e *in precedenza* al trattato *che istituisce la Comunità europea*, partecipano all'adozione e all'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001. A norma *dell'articolo 3* del protocollo *n. 21* sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda *rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia* allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, *tali* Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento **■** .
- (29) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo *n. 22* sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, *la Danimarca* non partecipa all'adozione del presente regolamento, che non è pertanto vincolante né applicabile in Danimarca, fatta salva la possibilità che la Danimarca applichi il contenuto delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 44/2001 a norma dell'articolo 3 dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>1</sup>, *concluso il 19 ottobre 2005*.

**I**

---

<sup>1</sup> GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa ***né la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).***
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
  - a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, ***o i rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;***
  - b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini;

- c) la sicurezza sociale;
- d) l'arbitrato ■ ;
- e) le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- f) *i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari derivanti dal decesso.***

■

## Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

- a) "decisione": a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa dal giudice ***di uno Stato membro, compresi un decreto, un'ordinanza, una decisione o un mandato di esecuzione, nonché una decisione relativa alla*** determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.

Ai fini del capo III, il termine "decisione" comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari disposti da un giudice competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento. ***Non comprende*** i provvedimenti ***provvisori e cautelari disposti*** senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, ***a meno che tale decisione sia stata notificata o comunicata*** al convenuto ***prima dell'esecuzione***.

**I**

- d) "transazione giudiziaria": la transazione approvata dal giudice ***di uno Stato membro*** o conclusa davanti al giudice ***di uno Stato membro*** nel corso di un procedimento;
- e) "atto pubblico": qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d'origine e la cui autenticità:
  - i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico, e
  - ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata;

- f) "Stato membro d'origine": lo Stato membro nel quale, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria, è stato *formalmente* redatto *o registrato* l'atto pubblico;
- g) "Stato membro *richiesto*": lo Stato membro in cui viene *chiesto il riconoscimento della decisione o, secondo i casi,* l'esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico;
- h) "giudice d'origine": il giudice che ha emesso la decisione *di cui si chiede il riconoscimento e/o l'esecuzione.*

#### *Articolo 2 bis*

*Ai fini del presente regolamento, la nozione di "giudice" comprende le seguenti autorità nella misura in cui sono competenti per le materie rientranti nel campo d'applicazione del presente regolamento:*

- a) *in Ungheria, nei procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (fizetési meghagyásos eljárás), il notaio (közjegyző);*
- b) *in Svezia, nei procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande) e all'assistenza (handräckning), l'autorità per l'esecuzione forzata (kronofogdemyndighet).*

CAPO II  
COMPETENZA

Sezione 1  
Disposizioni generali

Articolo 3

1. Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti ai giudici di tale Stato membro.
2. Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.

Articolo 4

1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo.

2. *Nei confronti delle persone di cui al paragrafo 1 non possono essere applicate, in particolare, le norme nazionali sulla competenza notificate dagli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, lettera a).*

*Articolo 4 bis*

1. *Se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'articolo 19, paragrafo 2, e degli articoli 22 e 23.*
2. *Chiunque sia domiciliato in un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria cittadinanza ed al pari dei cittadini di questo Stato membro, far valere nei confronti di tale convenuto le norme nazionali sulla competenza in vigore, in particolare quelle notificate dagli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, lettera a).*



Sezione 2  
Competenze speciali

Articolo 5

***Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:***

1. a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
- b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
  - nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
  - nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
- c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

2. in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;



4. qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell'azione civile;
- 4 bis. *qualora si tratti di un'azione per il recupero, sulla base del titolo di proprietà, di un bene culturale nei termini di cui all'articolo 1, punto 1, della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, avviata da un soggetto che rivendica il diritto di recuperare tale bene, dinanzi al giudice del luogo in cui si trova il bene nel momento in cui il giudice è adito;***
5. qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata;

6. **qualora si tratti di una controversia proposta contro un** fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato membro in cui il trust ha domicilio;
7. qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo:
  - a) è stato sequestrato a garanzia del pagamento o
  - b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o altra garanzia.

**Questa** disposizione si applica solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un diritto sul carico o sul nolo o aveva un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio.

#### Articolo 6

Una persona **domiciliata in uno Stato membro** può inoltre essere convenuta:

1. qualora sia **presente una** pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;
2. qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale;
3. qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale;
4. in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere riunita con un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato membro in cui l'immobile è situato.

## Articolo 7

Qualora ai sensi del presente regolamento un giudice di uno Stato membro abbia competenza per le azioni relative alla responsabilità *insorte* nell'impiego o nell'esercizio di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro organo giurisdizionale competente secondo la legge nazionale, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità.

## Sezione 3

### Competenza in materia di assicurazioni

## Articolo 8

In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, salva l'applicazione *dell'articolo 4 bis e* dell'articolo 5, punto 5.

## Articolo 9

1. L'assicuratore *domiciliato in uno Stato membro* può essere convenuto:
  - a) davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o
  - b) in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario, o
  - c) se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione.
  
2. Qualora l'assicuratore non sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.

## Articolo 10

L'assicuratore può essere altresì convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione riguardi contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.

## Articolo 11

1. In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti al giudice presso il quale è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.
3. Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, lo stesso giudice è competente anche nei loro confronti.

## Articolo 12

1. Salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, l'azione dell'assicuratore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto, sia egli contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.
2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione.

## Articolo 13

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da un accordo:

1. posteriore al sorgere della controversia; o
2. che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione; o



3. che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni; o
4. stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato membro; o
5. che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14.

#### Articolo 14

I rischi di cui all'articolo 13, punto 5, sono i seguenti:

1. ogni danno
  - a) subito dalle navi, dagli impianti offshore e d'alto mare o dagli aeromobili, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali;

- b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeromobili oppure effettuato da questi ultimi in combinazione con altri mezzi di trasporto;
2. ogni responsabilità, salvo per lesioni personali dei passeggeri o danni ai loro bagagli,
- a) risultante dall'impiego o dall'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), sempre che, per quanto riguarda questi ultimi, la legge dello Stato membro in cui l'aeromobile è immatricolato non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi;
  - b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b);
3. ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego e l'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), in particolare quella del nolo o del corrispettivo del noleggio;
4. ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti da 1 a 3;
5. fatti salvi i punti da 1 a 4, tutti i "grandi rischi" quali definiti nella direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ***del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)***<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

#### Sezione 4

#### Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori

#### Articolo 15

1. Salve le disposizioni *dell'articolo 4 bis e* dell'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:
  - a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;
  - b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;
  - c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

2. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio in quest'ultimo Stato *membro*.
3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.

#### Articolo 16

1. L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro *in* cui ■ è domiciliata tale parte *o*, *indipendentemente dal domicilio dell'altra parte*, davanti ai giudici del luogo in cui ■ è domiciliato il consumatore.
2. L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione.

#### Articolo 17

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da un accordo:

1. posteriore al sorgere della controversia, o
2. che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o
3. che, **concluso** tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, **ha l'effetto di attribuire** la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni.

## Sezione 5

### Competenza in materia di contratti individuali di lavoro

#### Articolo 18

1. Salvi *l'articolo 4 bis*, l'articolo 5, punto 5 *e, se l'azione è promossa contro un datore di lavoro*, l'articolo 1, punto 6, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione.
2. Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.

#### Articolo 19

1. Il datore di lavoro *domiciliato in uno Stato membro* può essere convenuto:
  - a) davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o

- b)* in un altro Stato membro:
- i)* davanti al giudice del luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui o da cui la svolgeva abitualmente, o
  - ii)* qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto.

**2. *Il datore di lavoro non domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto davanti a un giudice di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1, lettera b).***

#### Articolo 20

1. L'azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato.
2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione.

## Articolo 21

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da un accordo:

1. posteriore al sorgere della controversia, o
2. che consenta al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione.

## Sezione 6

### Competenze esclusive

## Articolo 22

***Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva i seguenti giudici di uno Stato membro:***

1. in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, i giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato. ■



*Tuttavia*, in materia di contratti di locazione di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché il conduttore sia una persona fisica e il locatore e il conduttore siano domiciliati nel medesimo Stato membro ■ ;

■

2. in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede in uno Stato membro, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato membro. Per determinare tale sede il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato;
3. in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti;

4. in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione, i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell'Unione o di una convenzione internazionale.

Salva la competenza dell'ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i giudici di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva ■ in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per *lo* Stato *membro interessato*;

5. in materia di esecuzione delle decisioni, i giudici dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.

Sezione 7  
Proroga di competenza

Articolo 23

1. Qualora le parti, *indipendentemente dal domicilio*, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo *dal punto di vista della validità sostanziale* secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:
  - a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o
  - b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o

- c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.
2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.
  3. Il giudice o i giudici di uno Stato membro ai quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust.
  4. Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 13, 17 o 21 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 22.

**4 bis. Una clausola attributiva di competenza che forma parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali.**

**La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido.**

#### Articolo 24

1. Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 22.
2. Nelle materie di cui alle sezioni 3, 4 e 5, **se il contraente dell'assicurazione, l'assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione o la persona lesa, il consumatore o il lavoratore è il convenuto, il giudice, prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, si assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza e delle conseguenze della comparizione o della mancata comparizione.**

# I

## Sezione 9

### Esame della competenza e della ricevibilità dell'azione

#### Articolo 27

Il giudice di uno Stato membro, *se* investito a titolo principale di una controversia per la quale *l'articolo 22 stabilisce la competenza esclusiva di un giudice di un altro Stato membro*, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

#### Articolo 28

1. Se il convenuto *domiciliato in uno Stato membro* è citato davanti ad un giudice di *un altro* Stato membro e non compare, il giudice, *se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.*

- 1 bis.** *Il giudice* è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.
2. Le disposizioni del paragrafo **1 bis del presente articolo** sono sostituite da quelle dell'articolo 19 **■** del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione del **suddetto** regolamento.
3. Ove **il** regolamento (CE) n. 1393/2007 non **sia applicabile**, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia **■** relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, **stipulata il 15 novembre 1965**, qualora sia stato necessario trasmettere **all'estero** la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione della suddetta convenzione.

---

<sup>1</sup> **GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.**

Sezione 10  
Litispendenza e connessione

Articolo 29

1. Fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 2, qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza di **un** giudice investito della controversia, **ogni altro** giudice adito **■** comunica **senza indugio al** giudice **precedentemente adito** la data in cui è stato adito **a norma dell'articolo 33**.
3. Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.

**■**



## Articolo 30

1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.
2. Se la causa davanti al giudice adito per primo è pendente in primo grado, qualunque altro giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere delle domande proposte *e la sua legge consenta la loro riunione*.
3. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

■

## Articolo 32

1. Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve rimettere la causa al giudice adito in precedenza.
2. ***Fatto salvo l'articolo 24***, qualora ***sia adito il giudice di uno Stato membro al quale un accordo di cui all'articolo 23 conferisce competenza esclusiva, qualunque giudice di un altro Stato membro sospende il procedimento*** finché il giudice ***adito sulla base dell'accordo non dichiara la propria incompetenza ai sensi dell'accordo.***
- 2 bis. ***Se il giudice designato nell'accordo ha accertato la propria competenza conformemente all'accordo, qualunque giudice di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore del primo.***
- 2 ter. ***I paragrafi 2 e 2 bis non si applicano alle materie di cui alle sezioni 3, 4 e 5 nei casi in cui l'azione è proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato, dal beneficiario di un contratto di assicurazione o dalla persona lesa, dal consumatore o dal lavoratore e l'accordo non è valido ai sensi di dette sezioni.***

## Articolo 33

1. Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito:
  - a) quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l'attore non abbia ommesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto, o
  - b) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l'autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia ommesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso il giudice.

L'autorità competente per la notificazione o comunicazione di cui alla lettera b) è la prima autorità che riceve gli atti da notificare o comunicare.

2. Il giudice o l'autorità competente per la notificazione o comunicazione di cui al paragrafo 1 annota ■ la data ■ del deposito della domanda giudiziale *o dell'atto equivalente* o del ricevimento degli atti da notificare o comunicare.

■

Articolo 34

1. **Qualora la competenza sia fondata sugli articoli 3 e da 5 a 7 e davanti a un giudice di uno Stato terzo penda un procedimento al momento in cui il giudice di uno Stato membro è investito di una causa tra le stesse parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo del procedimento promosso dinanzi al giudice dello Stato terzo, il giudice dello Stato membro può sospendere il procedimento nel caso in cui:**

■

b) si **supponga** che il giudice dello Stato terzo pronuncerà ■ una decisione che **potrà essere** riconosciuta e, se del caso, eseguita nello Stato membro, e

c) il giudice sia convinto che la sospensione è necessaria per la corretta amministrazione della giustizia.

■

3. Il giudice **dello Stato membro** può **proseguire** il procedimento in qualunque momento ■ se ■ :

- a) il procedimento davanti al giudice dello Stato terzo è sospeso o interrotto, *o*
  - b) il giudice *dello Stato membro* ritiene improbabile che il procedimento davanti al giudice dello Stato terzo si concluda entro un termine ragionevole, o
  - c) è necessario *proseguire* il procedimento per la corretta amministrazione della giustizia.
4. Il giudice *dello Stato membro* dichiara irricevibile la domanda ■ se il procedimento davanti al giudice dello Stato terzo si è concluso con una decisione ■ che può essere riconosciuta e se del caso, eseguita nello Stato membro *del giudice adito*.
- 4 bis. Il giudice dello Stato membro adito applica il presente articolo su istanza di parte o, se così previsto dalla legge nazionale, d'ufficio.*

*Articolo 34 bis*

1. *Qualora la competenza sia fondata sugli articoli 3 e da 5 a 7 e davanti a un giudice di uno Stato terzo pendano procedimenti al momento in cui il giudice di uno Stato membro è investito di una causa connessa a quella promossa nello Stato terzo, il giudice dello Stato membro può sospendere il procedimento nel caso in cui:*
  - a) *sia opportuna una trattazione unica e una decisione unica sulle cause connesse onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;*
  - b) *si supponga che il giudice dello Stato terzo pronuncerà una decisione che potrà essere riconosciuta e, se del caso, eseguita in tale Stato membro; e*
  - c) *il giudice sia convinto che una sospensione è necessaria per la corretta amministrazione della giustizia.*
2. *Il giudice dello Stato membro può proseguire il procedimento in qualunque momento se:*
  - a) *il giudice ritiene che non sussista più il rischio di decisioni incompatibili; o*

- b) il procedimento davanti al giudice dello Stato terzo è sospeso o interrotto; o*
  - c) il giudice ritiene improbabile che il procedimento davanti al giudice dello Stato terzo si concluda entro un termine ragionevole; o*
  - d) è necessario proseguire il procedimento per la corretta amministrazione della giustizia.*
- 3. Il giudice dello Stato membro può dichiarare irricevibile la domanda se il procedimento davanti al giudice dello Stato terzo si è concluso con una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita nello Stato membro del giudice adito.*
- 4. Il giudice dello Stato membro adito applica il presente articolo su istanza di parte o, se così previsto dalla legge nazionale, d'ufficio.*

#### Sezione 11

#### Provvedimenti provvisori e cautelari



## Articolo 36

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato *membro* anche se la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro ■ .

### CAPO III

#### RICONOSCIMENTO ■ ED ESECUZIONE

■

#### *Sezione 1*

#### *Riconoscimento*

■



*Articolo 38 bis*

1. *La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare.*
2. *Qualsiasi parte interessata può, conformemente alla procedura di cui alla sezione 2 bis, sottosezione 2, chiedere una decisione attestante che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui all'articolo 48.*
3. *Se il diniego del riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato membro, tale giudice è competente al riguardo.*

Articolo 39

1. La parte che desidera invocare in uno Stato membro *il riconoscimento di* una decisione ■ emessa in un altro Stato membro produce:

- a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità, e
  - b) *l'attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 64 bis.*
2. Il giudice o l'autorità davanti a cui è invocato il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può, se del caso, chiedere alla parte che intende avvalersene di *fornire*, conformemente all'articolo 69, *la traduzione o la traslitterazione del contenuto dell'attestato di cui al paragrafo 1. Il giudice o l'autorità che, per procedere, necessita della traduzione della decisione stessa può chiedere alla parte di fornire la traduzione della decisione anziché quella del contenuto dell'attestato.*

■

*Articolo 39 bis*

*Il giudice o l'autorità davanti a cui è invocato il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte:*

- a) *se la decisione è impugnata nello Stato membro d'origine, o*
- b) *se è stata presentata una domanda di decisione attestante che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui all'articolo 48 o una domanda di decisione attestante che il riconoscimento deve essere negato per i motivi di cui a detto articolo.*

*Sezione 2*

*Esecuzione*

*Articolo 39 ter*

*La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro lo è anche negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.*

I

## Articolo 40

Una decisione esecutiva implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro *richiesto*.

## Articolo 41

1. Fatte salve le disposizioni *della* presente *sezione*, il procedimento d'esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro *richiesto*. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro *richiesto* sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro *richiesto*.
2. In deroga al paragrafo 1, i motivi di diniego o di sospensione dell'esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro *richiesto* si applicano nella misura in cui *non sono incompatibili con i motivi di cui all'articolo 48*.

**2 bis.** *La parte che chiede l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro richiesto, né è tenuta ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro richiesto, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio indipendentemente dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti.*

Articolo 42

1. Per l'esecuzione in **uno Stato membro** di una decisione **emessa in un altro Stato membro**, il richiedente fornisce alle competenti autorità incaricate dell'esecuzione:
  - a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità, e
  - b) l'attestato rilasciato **ai sensi dell'articolo 64 bis**, certificante che la decisione è esecutiva, **precisando eventualmente a quali condizioni**, e contenente **■** un estratto della decisione e, **se del caso**, le informazioni pertinenti sulle spese del procedimento recuperabili e il calcolo degli interessi.

2. Per l'esecuzione in **uno** Stato membro di una decisione **emessa in un altro Stato membro** che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare, il richiedente fornisce alle competenti autorità incaricate dell'esecuzione:
- a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità, e
  - b) l'attestato rilasciato **ai sensi dell'articolo 64 bis**, contenente una descrizione del provvedimento e certificante:
    - i) che il giudice è competente nel merito, ■
    - ii) **che la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine, precisando eventualmente a quali condizioni; e**
  - c) qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, **la prova della** notificazione o comunicazione **della decisione**.

3. L'autorità competente *incaricata dell'esecuzione* può, se del caso, *esigere che il richiedente fornisca, conformemente all'articolo 69*, la traduzione o la traslitterazione del contenuto *dell'attestato* di cui alla lettera b) dei paragrafi 1 e 2 .
4. *L'autorità competente incaricata dell'esecuzione può* esigere che il richiedente fornisca una traduzione della decisione *ai sensi dell'articolo 69 solo se, per procedere, necessita della traduzione della decisione stessa.* ■

*Articolo 42 bis*

1. *Qualora sia chiesta l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l'attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 64 bis è notificato o comunicato alla persona contro cui è chiesta l'esecuzione anteriormente alla prima misura di esecuzione. L'attestato è corredato della decisione qualora questa non sia già stata notificata o comunicata a detta persona.*

2. *Se la persona contro cui è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, essa può richiedere una traduzione della decisione per contestare l'esecuzione della decisione, qualora quest'ultima non sia redatta o accompagnata da una traduzione in una delle seguenti lingue:*

- a) una lingua ad essa comprensibile, o*
- b) la lingua ufficiale dello Stato membro in cui è domiciliata oppure, qualora tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali del luogo in cui è domiciliata.*

*Qualora una traduzione della decisione sia richiesta ai sensi del primo comma, non può essere presa alcuna misura di esecuzione, a parte le misure cautelari, finché la persona contro cui è richiesta l'esecuzione non abbia ricevuto una traduzione.*

*Il presente paragrafo non si applica se la decisione è già stata notificata o comunicata alla persona contro cui è richiesta l'esecuzione in una o più lingue tra quelle menzionate al primo comma, o corredata di una traduzione in una o più di dette lingue.*



3. *Il presente articolo non si applica all'esecuzione di un provvedimento cautelare previsto in una decisione o se il richiedente procede a provvedimenti cautelari ai sensi dell'articolo 40.*

**I**

Articolo 44

1. *In caso di domanda di diniego dell'esecuzione di una decisione a norma della sezione 2 bis, sottosezione 2, il giudice dello Stato membro richiesto può, su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione:*
- a) *limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti cautelari, o*
  - b) *subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare, o*
  - c) *sospendere, in tutto o in parte, il procedimento di esecuzione.*
2. *Su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, l'autorità competente dello Stato membro richiesto sospende il procedimento di esecuzione se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine.*

*Sezione 2 bis*  
*Diniego del riconoscimento e dell'esecuzione*

*Sottosezione 1*  
*Diniego del riconoscimento*



Articolo 48

1. *Il riconoscimento di una decisione è negato su istanza di una parte interessata:*
  - a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico (*ordre public*) dello Stato membro richiesto;
  - b) se *la decisione è resa in contumacia, ovvero* la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto ■ in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;

- c) se **la decisione** è in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
  - d) se **la decisione** è in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto;
  - e) **se la decisione viola:**
    - i) **le disposizioni del capo II, sezioni 3, 4 e 5 nei casi in cui il contraente dell'assicurazione, l'assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione o la parte lesa, il consumatore o il lavoratore è il convenuto, o**
    - ii) **le disposizioni del capo II, sezione 6.**
2. ***Nell'accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, lettera e), il giudice cui sia stata presentata l'istanza è vincolato dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice d'origine ha fondato la propria competenza.***

3. *Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, lettera e), non si può procedere al controllo della competenza del giudice d'origine. Le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dal paragrafo 1, lettera a).*
4. *La domanda di diniego del riconoscimento è presentata in conformità alle procedure di cui alla sottosezione 2 e, se del caso, alla sezione 4.*

## I

### *Sottosezione 2*

### *Diniego dell'esecuzione*

### *Articolo 50 bis*

*Su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, l'esecuzione di una decisione è negata per uno dei motivi di cui all'articolo 48.*

## Articolo 51

1. L'istanza di *diniego dell'esecuzione* è proposta al giudice ■ dello Stato membro *richiesto, comunicato* da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 87, lettera d).
2. *Le modalità del diniego dell'esecuzione, nella misura in cui non siano disciplinate dal presente regolamento, sono determinate in base alla legge dello Stato membro richiesto.*
- 2 bis. *Il richiedente fornisce al giudice una copia della decisione e, ove necessario, una traduzione o traslitterazione della decisione.*

*Il giudice può rinunciare alla produzione dei documenti di cui al primo comma qualora ne sia già in possesso o qualora ritenga irragionevole esigere che il richiedente li fornisca. In quest'ultimo caso, il giudice può esigere che l'altra parte fornisca tali documenti.*

*2 ter. La parte che chiede il diniego di esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro richiesto, né è tenuta ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro richiesto, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio indipendentemente dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti.*

■

Articolo 54

*Il giudice statuisce senza indugio sull'istanza di diniego dell'esecuzione.*

■

## Articolo 56

1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all'istanza di *diniego dell'esecuzione*.
2. Il ricorso è proposto dinanzi al giudice dello Stato membro *richiesto*, comunicato da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 87, lettera e).



## Articolo 57

La decisione emessa sul ricorso può costituire unicamente oggetto *di ricorso se il giudice adito per l'ulteriore ricorso è stato comunicato* dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 87, lettera f).



## Articolo 59

1. Il giudice davanti al quale è *presentata un'istanza di diniego dell'esecuzione* o è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 56 o dell'articolo 57 *può sospendere* il procedimento se *la* decisione è *stata impugnata con un mezzo ordinario* nello Stato membro d'origine *o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto. In quest'ultimo caso, il giudice può fissare un termine per proporre l'impugnazione.*
2. *Qualora la decisione sia stata emessa in Irlanda, a Cipro o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è considerato ordinario ai fini del paragrafo 1.*



### Sezione 3

#### Disposizioni comuni



## Articolo 64


In nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro *richiesto*.

### *Articolo 64 bis*

*Il giudice d'origine, su istanza di qualsiasi parte interessata, rilascia l'attestato utilizzando il modulo di cui all'allegato I.*



## Articolo 66

1. Se la decisione contiene un provvedimento ignoto *al diritto* dello Stato membro *richiesto, tale provvedimento è adattato*, nella misura del possibile, a un provvedimento del  diritto *di tale Stato membro* che abbia efficacia equivalente e persegua obiettivi e interessi analoghi.

*L'adattamento non ha un'efficacia che va oltre quella prevista dal diritto dello Stato membro d'origine.*

*1 bis. Qualsiasi parte può impugnare l'adattamento del provvedimento davanti a un giudice.*

*1 ter. Se necessario, si può esigere dalla parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione che fornisca una traduzione o una traslitterazione della decisione.*

#### Articolo 67

Le decisioni emesse in uno Stato membro che applicano una penalità sono esecutive nello Stato membro *richiesto solo se* la misura di quest'ultima è stata definitivamente fissata *dal giudice* d'origine.

#### Articolo 68

Alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non può essere imposta alcuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro *richiesto*.

## Articolo 69

1. Le **traduzioni o le** traslitterazioni ■ richieste ai sensi del presente regolamento sono effettuate nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui **è invocato il riconoscimento di una** decisione **emessa in un altro Stato membro** o in cui è presentata la domanda, conformemente alla legge di quello Stato membro.
2. Ai fini dei formulari di cui agli articoli **64 bis** e **71 bis**, le **traduzioni o le** traslitterazioni ■ possono essere altresì effettuate in qualunque altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione che lo Stato membro interessato abbia dichiarato di accettare.
3. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente regolamento è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

CAPO IV  
ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

Articolo 70

1. Gli atti pubblici aventi efficacia esecutiva *nello* Stato membro *d'origine* sono eseguiti negli altri Stati membri **■**. *L'esecuzione di un atto pubblico può essere negata soltanto se è manifestamente contraria all'ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto.*

*Le disposizioni della sezione 2, della sezione 2 bis, sottosezione 2, e della sezione 3 del capo III si applicano, se del caso, agli atti pubblici.*

2. L'atto *pubblico* deve presentare tutte le condizioni di autenticità previste nello Stato membro d'origine. **■**

**■**

## Articolo 71

Le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine sono eseguite negli altri Stati membri alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. ■

### *Articolo 71 bis*

*L'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il modulo di cui all'allegato II, contenente una sintesi dell'obbligazione esecutiva registrata nell'atto pubblico o una sintesi di quanto concordato tra le parti registrato nella transazione giudiziaria.*

## CAPO V

### DISPOSIZIONI GENERALI

## Articolo 72

*Per i documenti emessi in uno Stato membro non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga nel quadro del presente regolamento.*

#### Articolo 73

1. Per determinare se una parte ha il domicilio nello Stato membro in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge nazionale.
2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest'ultimo Stato.

#### Articolo 74

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:
  - a) la sua sede statutaria, o
  - b) la sua amministrazione centrale, oppure
  - c) il suo centro d'attività principale.

2. Per quanto riguarda *l'Irlanda, Cipro e* il Regno Unito ■ , per "sede statutaria" si intende il "registered office" o, se non esiste alcun "registered office", il "place of incorporation" (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in conformità alla cui legge è avvenuta la "formation" (costituzione).
3. Per definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato membro i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato.

#### Articolo 75

Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro alle quali venga contestata una violazione non dolosa davanti ai giudici penali di un altro Stato membro di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate. Tuttavia, il giudice adito può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione emessa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di difendersi potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati membri.

## Articolo 76

1. La competenza giurisdizionale, contemplata all'articolo 6, punto 2, e all'articolo 11, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in causa, può essere invocata negli Stati membri ***figuranti nell'elenco stilato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 88, paragrafo 2***, solo se la legislazione nazionale lo permette. ***Ogni persona domiciliata in un altro Stato membro*** può essere ***invitata a costituirsi in causa*** dinanzi ai giudici di tali Stati membri conformemente alle disposizioni **■** sulla chiamata in causa del terzo ***di cui al summenzionato elenco***.

**■**

2. Le decisioni emesse in ***uno Stato membro*** in virtù dell'articolo 6, punto 2, o dell'articolo 11 sono riconosciute ed eseguite **■** conformemente al capo III ***in ogni altro Stato membro***. Gli effetti prodotti nei confronti dei terzi, in applicazione **■** del paragrafo 1, dalle sentenze emesse ***negli Stati membri figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1, in base al diritto di tali Stati membri***, sono **■** riconosciuti ***in tutti gli*** Stati membri.



**2 bis.** *Gli Stati membri figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1 forniscono, nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione 2001/470/CE del Consiglio<sup>1</sup> (in appresso denominata "la rete giudiziaria europea"), le informazioni sul modo in cui determinare, in base al loro diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui alla seconda frase del paragrafo 2.*

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Articolo 77

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni proposte, agli atti pubblici *e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente alla data della sua applicazione.*
2. *Nonostante l'articolo 92, il regolamento (CE) n. 44/2001 continua a disciplinare le azioni proposte, i documenti formalmente redatti o registrati come atti pubblici e le transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento che rientrano nel campo d'applicazione del suddetto regolamento.*

---

<sup>1</sup> *GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.*

CAPO VII  
RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI NORMATIVI

Articolo 78

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti dell'Unione o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.

Articolo 79

1. Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles *del 1968* salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 355 del trattato *sul funzionamento dell'Unione europea*.
2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles *del 1968* ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento.

## Articolo 80

Fatte salve le disposizioni degli articoli 81 e 82, il presente regolamento sostituisce tra gli Stati membri le convenzioni relative alle stesse materie soggette al presente regolamento. In particolare, sono sostituite le convenzioni menzionate ***nell'elenco stilato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 88, paragrafo 2.***

## Articolo 81

1. Le convenzioni di cui all'articolo 80 continuano a produrre i loro effetti nelle materie non soggette al presente regolamento.
2. Esse continuano a produrre i loro effetti per le decisioni emesse, per gli atti pubblici ***formalmente redatti o registrati e per le transazioni giudiziarie approvate o concluse prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001.***

## Articolo 82

1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari.
2. Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica nel modo seguente:
  - a) il presente regolamento non osta a che il giudice di uno Stato membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione anche se il convenuto è domiciliato in uno Stato che non è parte della medesima. Il giudice adito applica in ogni caso l'articolo 28 del presente regolamento;
  - b) le decisioni emesse in uno Stato membro da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri a norma del presente regolamento.

Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni del presente regolamento concernenti *il* riconoscimento e *l'*esecuzione delle decisioni.

#### Articolo 83

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori *all'*entrata in vigore *del regolamento (CE) n. 44/2001* con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles *del 1968*, a non riconoscere una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in *uno Stato* terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all'articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all'articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.

Articolo 84

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della convenzione *di* Lugano del 2007.
- 1 bis. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della convenzione di New York del 1958.*
- 1 ter. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali tra uno Stato terzo e uno Stato membro conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.*

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

**I**

## Articolo 86

Gli Stati membri forniscono, nel quadro della rete giudiziaria europea **I**, una descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione, comprese le autorità competenti incaricate dell'esecuzione e le informazioni su eventuali limitazioni a tale riguardo, in particolare le norme relative alla tutela del debitore e ai periodi di prescrizione o decadenza, affinché *queste informazioni* siano messe a disposizione dei cittadini.

Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.

## Articolo 87

Entro ... <sup>\*</sup>, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

**I**

---

\* *GU: inserire la data – 12 mesi prima della data di applicazione del regolamento.*

- d) i giudici cui deve essere presentata l'istanza di *diniego dell'esecuzione* ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1;
- e) i giudici cui deve essere proposto il ricorso contro la decisione relativa all'istanza di *diniego dell'esecuzione* ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2;
- f) i giudici cui deve essere proposto **un** ulteriore ricorso ai sensi dell'articolo 57;
- g) le lingue accettate per la traduzione dei formulari di cui all'articolo 69, **paragrafo 2**.

La Commissione tiene le informazioni comunicate a disposizione dei cittadini con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea.

#### Articolo 88

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
  - a) *le norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 4 bis, paragrafo 2,*



- b) *le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 76, e*
  - c) *le convenzioni di cui all'articolo 80.*
2. *La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, stila gli elenchi corrispondenti.*
  3. *Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche a tali elenchi. La Commissione modifica gli elenchi di conseguenza.*
  4. *La Commissione pubblica gli elenchi e le eventuali successive modifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*
  5. *La Commissione tiene tutte le informazioni notificate conformemente ai paragrafi 1 e 3 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea.*

Articolo 89

*La Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 90, per la modifica degli allegati I e II.*

Articolo 90

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
- 1 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 89 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da ...\*.*
1. La delega di poteri di cui all'articolo **89** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono *dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. ■

---

\* *GU: inserire la data – la data di entrata in vigore del regolamento.*

*1 bis. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.*

*1 ter. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 89 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

**I**

#### *Articolo 91 bis*

*Entro ....\* la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione comprende una valutazione dell'eventuale necessità di estendere ulteriormente le regole in materia di competenza ai convenuti non domiciliati in uno Stato membro, alla luce del funzionamento del presente regolamento e dei possibili sviluppi a livello internazionale. Ove opportuno, la relazione è corredata di una proposta di modifica del regolamento.*

---

\* *GU: inserire la data – sette anni dopo la data di applicazione del regolamento.*

## Articolo 92

Il presente regolamento abroga il regolamento (CE) n. 44/2001. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato *III*.

## Articolo 93

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Esso si applica a decorrere dal ...<sup>\*</sup>, ad eccezione degli articoli 87 e 88 che si applicano dal*

*...<sup>\*\*</sup>.*

---

\* *GU: inserire la data – 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.*

\*\* *GU: inserire la data – 12 mesi prima della data di applicazione del regolamento.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile *negli* Stati membri *conformemente ai trattati*.

■

Fatto a ...,

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*

ALLEGATO I

**ATTESTATO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E  
COMMERCIALE**

***Articolo 64 bis* del regolamento \_\_\_ del Parlamento europeo e del Consiglio concernente  
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia  
civile e commerciale**

1. GIUDICE D'ORIGINE

1.1. Nome:

1.2. Indirizzo:

1.2.1. Via e numero/casella postale:

1.2.2. Località e CAP:

1.2.3. Stato membro:

AT  BE  BG  CY  CZ  DE  EE  EL  ES  FI  FR  HU  IE  IT  LT  
 LU  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SE  SI  SK  UK

1.3. Telefono ■ :

1.4. *Fax:*

1.5. *Indirizzo e-mail (se disponibile):*

2. ATTORE/I<sup>1</sup>

2.1. Cognome e nome/i / ragione sociale:

2.2. *Numero d'identificazione (se del caso e se disponibile):*

2.3. *Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita o, nel caso di una persona giuridica, luogo di acquisizione della personalità giuridica/ costituzione/registrazione (se pertinente e se disponibile):*

2.4. Indirizzo:

2.4.1. Via e numero/casella postale:

2.4.2. Località e CAP:

---

<sup>1</sup> *Aggiungere il numero di attori necessario se la decisione riguarda più attori.*

2.4.3. Paese:

*AT*  *BE*  *BG*  *CY*  *CZ*  *DE*  *EE*  *EL*  *ES*  *FI*  *FR*  *HU*  *IE*  *IT*   
*LT*  *LU*  *LV*  *MT*  *NL*  *PL*  *PT*  *RO*  *SE*  *SI*  *SK*  *UK*  *Altro*  
*(precisare (codice ISO))*

2.5. *Indirizzo e-mail (se disponibile):*

3. CONVENUTO/I<sup>1</sup>

3.1. Cognome e nome/i / ragione sociale:

3.2. *Numero d'identificazione (se del caso e se disponibile):*

3.3. *Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita o, nel caso di una persona giuridica, luogo di acquisizione della personalità giuridica/costituzione/registrazione (se pertinente e se disponibile):*

3.4. Indirizzo:

---

<sup>1</sup> *Aggiungere il numero di convenuti necessario se la decisione riguarda più convenuti.*



3.4.1. Via e numero/casella postale:

3.4.2. Località e CAP:

3.4.3. Paese:

*AT*  *BE*  *BG*  *CY*  *CZ*  *DE*  *EE*  *EL*  *ES*  *FI*  *FR*  *HU*  *IE*  *IT*   
*LT*  *LU*  *LV*  *MT*  *NL*  *PL*  *PT*  *RO*  *SE*  *SI*  *SK*  *UK*  *Altro*  
*(precisare (codice ISO))*

3.5. *Indirizzo e-mail (se disponibile):*

4. DECISIONE

4.1. Data (*gg/mm/aaaa*) della decisione:

4.2. *Numero di riferimento della decisione:*

**I**

4.3. *La decisione è stata resa in contumacia:*

4.3.1.  *No*

4.3.2.  *Sì (indicare la data (gg/mm/aaaa) in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto):*

4.4. *La decisione è esecutiva nello Stato membro di origine senza che debbano essere soddisfatte altre condizioni:*

4.4.1.  *Sì (indicare la data (gg/mm/aaaa) in cui la decisione è stata dichiarata esecutiva, se del caso):*

█

4.4.2.  *Sì, ma solo nei confronti della persona/delle persone seguente/i (precisare):*

█

4.4.3.  *Sì, ma solo una parte/alcune parti della decisione (precisare):*

█

4.4.4.  *La decisione non contiene un'obbligazione esecutiva*

█

4.5. *Alla data di rilascio del certificato, la decisione è stata notificata o comunicata al convenuto o ai convenuti:*

4.5.1.  *Sì (indicare la data della notificazione o comunicazione (gg/mm/aaaa) se nota):*

4.5.1.1. *La decisione è stata notificata o comunicata nella lingua/nelle lingue seguente/i:*

*BG*  *ES*  *CS*  *DE*  *ET*  *EL*  *EN*  *FR*  *GA*  *IT*  *LV*  *LT*  *HU*  
 *MT*  *NL*  *PL*  *PT*  *RO*  *SK*  *SL*  *FI*  *SV*  *Altro (precisare (codice ISO))*

**I**

4.5.2.  *Non a conoscenza del giudice*<sup>1</sup>

4.6. *Dispositivo della decisione e interessi:*

4.6.1. *Decisione relativa a crediti pecuniari*<sup>2</sup>

4.6.1.1. *Breve descrizione dell'oggetto della controversia:*

4.6.1.2. *Il giudice ha ingiunto a*

..... (cognome e nome/i / ragione sociale)<sup>3</sup>

*di pagare a*

..... (cognome e nome/i / ragione sociale)

4.6.1.2.1. *Se più persone sono responsabili in relazione a uno stesso credito, l'importo totale può essere riscosso da una di queste:*

---

<sup>1</sup> *Se la decisione non è stata notificata o comunicata alla persona/alle persone contro la quale/le quali è chiesta l'esecuzione tra la data di rilascio del certificato e la data di avvio del procedimento di esecuzione nello Stato membro richiesto, la decisione deve accompagnare il certificato quando, conformemente all'articolo 42 bis, quest'ultimo è notificato o comunicato alla persona/alle persone contro la quale/le quali è chiesta l'esecuzione.*

<sup>2</sup> *Se la decisione riguarda le spese relative a un credito oggetto di una decisione precedente, non compilare il punto 4.6.1 e procedere al punto 4.7.*

<sup>3</sup> *Se il pagamento è stato ingiunto a più di una persona, aggiungere il numero di persone necessario.*

4.6.1.2.1.1.  Sì

4.6.1.2.1.2.  No

4.6.1.3. *Valuta:*

Euro (EUR)  lev bulgaro (BGN)  corona ceca (CZK)  forint ungherese (HUF)  litas lituano (LTL)  lats lettone (LVL)  zloty polacco (PLN)  lira sterlina (GBP)  leu romeno (RON)  corona svedese (SEK)  Altro (precisare (codice ISO))

4.6.1.4. *Importo principale:*

4.6.1.4.1.  *Versamento unico*

4.6.1.4.2.  *Versamento dilazionato<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> *Aggiungere il numero di rate necessario.*

<i>Data di scadenza (gg/mm/aaaa)</i>	<i>Importo</i>

**4.6.1.4.3.  *Versamento periodico***

**4.6.1.4.3.1.  *al giorno***

**4.6.1.4.3.2.  *alla settimana***

**4.6.1.4.3.3. *altro (precisare periodicità):***

**4.6.1.4.3.4. *A partire dal (data (gg/mm/aaaa) o evento):***

**4.6.1.4.3.5. *Se del caso, fino al (data (gg/mm/aaaa) o evento):***

**4.6.1.5. *Interessi (se del caso)***

**4.6.1.5.1. Interessi:**

**4.6.1.5.1.1.  Non precisati nella decisione**

**4.6.1.5.1.2.  Sì, precisati come segue nella decisione:**

**4.6.1.5.1.2.1. Importo:**

**o**

**4.6.1.5.1.2.2. Tasso ... %**

**4.6.1.5.1.2.3. Interessi dovuti dal ... (data  
(gg/mm/aaaa) o evento) al ... (data  
(gg/mm/aaaa) o evento)<sup>1</sup>**

**4.6.1.5.2.  Interessi legali (se del caso) da calcolare conformemente a  
(precisare la legge pertinente):**

**4.6.1.5.2.1. Interessi dovuti dal ... (data  
(gg/mm/aaaa) o evento) al ... (data  
(gg/mm/aaaa) o evento)<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> **Aggiungere il numero di periodi necessari se sono più di uno.**

4.6.1.5.3.  *Capitalizzazione degli interessi (se del caso, precisare):*

4.6.2. *Decisione che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare:*

4.6.2.1. *Breve descrizione dell'oggetto della controversia e del provvedimento disposto:*

4.6.2.2. *Il provvedimento è stato disposto da un giudice competente a pronunciarsi nel merito?*

4.6.2.2.1.  *Sì*

4.6.3. *Altro tipo di decisione:*

4.6.3.1. *Breve descrizione dell'oggetto della controversia e della decisione del giudice:*

4.7. Spese<sup>1</sup>

4.7.1. Valuta:

---

<sup>1</sup> *Il presente punto copre anche le situazioni nelle quali le spese sono assegnate in una decisione separata.*



Euro (EUR)  lev bulgaro (BGN)  corona ceca (CZK)  forint ungherese (HUF)  
 litas lituano (LTL)  lats lettone (LVL)  zloty polacco (PLN)  lira sterlina  
(GBP)  leu romeno (RON)  corona svedese (SEK)  Altro (precisare (codice  
ISO))

**4.7.2. *La persona o le persone seguente/i, contro cui è chiesta l'esecuzione, è stata/sono state condannata/e a farsi carico delle spese:***

**4.7.2.1. *Cognome e nome/i / ragione sociale:***<sup>1</sup>

**4.7.2.2. *Se più persone sono state condannate a farsi carico delle spese, l'importo totale può essere riscosso da una di queste:***

**4.7.2.2.1.  Sì**

**4.7.2.2.2.  No**

**4.7.3. *Le spese delle quali si chiede il recupero sono le seguenti:***<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> ***Aggiungere il numero di persone necessario.***

<sup>2</sup> ***Nel caso in cui le spese possano essere recuperate da più persone, aggiungere la ripartizione necessaria per ciascuna persona separatamente.***

**4.7.3.1. *Le spese sono state fissate nella decisione sotto forma di un importo totale (precisare l'importo):***

**4.7.3.2.  *Le spese sono state fissate nella decisione sotto forma di una percentuale del totale delle spese (precisare la percentuale del totale):***

**4.7.3.3.  *L'onere delle spese è stato determinato nella decisione e gli importi esatti sono i seguenti:***

**4.7.3.3.1.  *Spese di giudizio:***

**4.7.3.3.2.  *Onorari degli avvocati:***

**4.7.3.3.3.  *Spese di notificazione e/o comunicazione degli atti:***

**4.7.3.3.4.  *Altro:***

**4.7.3.4.  *Altro (precisare):***

**4.7.4. Interessi sulle spese:**

**4.7.4.1.  Non applicabile**

**4.7.4.2.  Interessi precisati nella decisione**

**4.7.4.2.1.  Importo:**

**o**

**4.7.4.2.2.  Tasso ... %**

**4.7.4.2.2.1. Interessi dovuti dal ... (data (gg/mm/aaaa) o evento) al ... (data (gg/mm/aaaa) o evento)<sup>1</sup>**

**4.7.4.3.  Interessi legali (se del caso) da calcolare conformemente a (precisare la legge pertinente):**

---

<sup>1</sup> **Aggiungere il numero di periodi necessari se sono più di uno.**

4.7.4.3.1. *Interessi dovuti dal ... (data (gg/mm/aaaa) o evento) al ...  
(data (gg/mm/aaaa) o evento)<sup>1</sup>*

4.7.4.4.  *Capitalizzazione degli interessi (se del caso, precisare):*

**Fatto a: ...**

**Firma e/o timbro del giudice d'origine:**

---

<sup>1</sup> *Aggiungere il numero di periodi necessari se sono più di uno.*

I

ALLEGATO II

**ATTESTATO RELATIVO AGLI ATTI PUBBLICI / ALLE TRANSAZIONI  
GIUDIZIARIE<sup>1</sup> IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE**

**Articolo 71 bis del regolamento \_\_\_ del Parlamento europeo e del Consiglio concernente  
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia  
civile e commerciale**

1. GIUDICE O AUTORITÀ COMPETENTE CHE RILASCI L'ATTESTATO
  - 1.1. Nome:
  - 1.2. Indirizzo:
    - 1.2.1. Via e numero/casella postale:
    - 1.2.2. Località e CAP:
    - 1.2.3. Stato membro:

---

<sup>1</sup> *Cancellare la dicitura non pertinente nel certificato.*

AT  BE  BG  CY  CZ  DE  EE  EL  ES  FI  FR  HU  IE  IT  LT  
 LU  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SE  SI  SK  UK

1.3. Telefono:

1.4. *Fax:*

1.5. *Indirizzo e-mail (se disponibile):*

2. ATTO PUBBLICO

2.1. *Autorità che ha redatto l'atto pubblico (se diversa dall'autorità che ha rilasciato il certificato)*

2.1.1. *Nome e titolo dell'autorità:*

2.1.2. *Indirizzo:*

2.2. *Data (gg/mm/aaaa) in cui l'atto pubblico è stato redatto dall'autorità di cui al punto 2.1:*

**I**

2.3. *Numero di riferimento dell'atto pubblico (se del caso):*

2.4. *Data (gg/mm/aaaa) di registrazione dell'atto pubblico nello Stato membro d'origine (da compilare soltanto se la data di registrazione determina l'effetto giuridico dello strumento e se è diversa da quella indicata al punto 2.2):*

2.4.1. *Numero di riferimento nel registro (se del caso):*

3. *TRANSAZIONE GIUDIZIARIA*

3.1. *Giudice che ha approvato la transazione giudiziaria o dinanzi al quale quest'ultima è stata conclusa (se diverso dal giudice che rilascia il certificato)*

3.1.1. *Nome:*

3.1.2. *Indirizzo:*



- 3.2. *Data (gg/mm/aaaa) della transazione giudiziaria:*
- 3.3. *Numero di riferimento della transazione giudiziaria:*
4. *PARTI DELL'ATTO PUBBLICO/DELLA TRANSAZIONE GIUDIZIARIA:*
- 4.1. *Nome/i del creditore o dei creditori (cognome e nome/i / ragione sociale)<sup>1</sup>:*
- 4.1.1. *Numero d'identificazione (se del caso e se disponibile):*
- 4.1.2. *Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita o, nel caso di una persona giuridica, luogo di acquisizione della personalità giuridica/costituzione/registrazione (se pertinente e se disponibile):*
- 4.2. *Nome/i del debitore o dei debitori (cognome e nome/i / ragione sociale)<sup>2</sup>:*
- 4.2.1. *Numero d'identificazione (se del caso e se disponibile):*

---

<sup>1</sup> *Aggiungere il numero di creditori necessario.*

<sup>2</sup> *Aggiungere il numero di debitori necessario.*

4.2.2. *Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita o, nel caso di una persona giuridica, luogo di acquisizione della personalità giuridica/costituzione/registrazione (se pertinente e se disponibile):*

4.3. *Nome delle altre parti eventuali (cognome e nome/i / ragione sociale)<sup>1</sup>*

4.3.1. *Numero d'identificazione (se del caso e se disponibile):*

4.3.2. *Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita o, nel caso di una persona giuridica, luogo di acquisizione della personalità giuridica/costituzione/registrazione (se pertinente e se disponibile):*

5. *ESECUTIVITÀ DELL'ATTO PUBBLICO/DELLA TRANSAZIONE GIUDIZIARIA NELLO STATO  
MEMBRO D'ORIGINE*

5.1. *L'atto pubblico/la transazione giudiziaria ha efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine*

5.1.1.  *Sì*

---

<sup>1</sup> *Aggiungere il numero di altre parti necessario (se del caso).*

**5.2. Dispositivo dell'atto pubblico/della transazione giudiziaria e interessi**

**5.2.1. Atto pubblico/transazione giudiziaria concernente crediti pecuniari**

**5.2.1.1. Breve descrizione dell'oggetto:**

**5.2.1.2. Ai sensi dell'atto pubblico/della transazione giudiziaria**

..... (cognome e nome/i / ragione sociale)<sup>1</sup>

*è tenuto a eseguire un pagamento a*

..... (cognome e nome/i / ragione sociale)

**5.2.1.2.1. Se più persone sono responsabili in relazione a uno stesso credito, l'importo totale può essere riscosso da una di queste:**

**5.2.1.2.1.1.  Sì**

**5.2.1.2.1.2.  No**

---

<sup>1</sup> ***Se il pagamento è stato ingiunto a più di una persona, aggiungere il numero di persone necessario.***

**5.2.1.3. Valuta:**

Euro (EUR)  lev bulgaro (BGN)  corona ceca (CZK)  forint ungherese (HUF)  litas lituano (LTL)  lats lettone (LVL)  zloty polacco (PLN)  lira sterlina (GBP)  leu romeno (RON)  corona svedese (SEK)  Altro (precisare (codice ISO))

**5.2.1.4. Importo principale**

5.2.1.4.1.  Versamento unico

5.2.1.4.2.  Versamento dilazionato<sup>1</sup>

<i>Data di scadenza (gg/mm/aaaa)</i>	<i>Importo</i>

---

<sup>1</sup> *Aggiungere il numero di rate necessario.*

5.2.1.4.3.  *Versamento periodico*

5.2.1.4.3.1.  *al giorno*

5.2.1.4.3.2.  *alla settimana*

5.2.1.4.3.3. *altro (precisare periodicità):*

5.2.1.4.3.4. *A partire dal (data (gg/mm/aaaa) o evento):*

5.2.1.4.3.5. *Se del caso, fino al ... (data (gg/mm/aaaa) o evento)*

5.2.1.5. *Interessi (se pertinente)*

5.2.1.5.1. *Interessi:*

5.2.1.5.1.1.  *Non precisati nell'atto pubblico/nella transazione giudiziaria*

5.2.1.5.1.2.  *Sì, precisati come segue nell'atto pubblico/nella transazione giudiziaria:*

5.2.1.5.1.2.1. *Importo:*

*o*

5.2.1.5.1.2.2. *Tasso ... %*

5.2.1.5.1.2.3. *Interessi dovuti dal ... (data (gg/mm/aaaa) o evento) al ... (data (gg/mm/aaaa) o evento)<sup>1</sup>*

5.2.1.5.2.  *Interessi legali (se del caso) da calcolare conformemente a (precisare la legge pertinente):*

5.2.1.5.2.1. *Interessi dovuti dal ... (data (gg/mm/aaaa) o evento) al ... (data (gg/mm/aaaa) o evento)<sup>1</sup>*

5.2.1.5.3.  *Capitalizzazione degli interessi (se del caso, precisare):*

---

<sup>1</sup> *Aggiungere il numero di periodi necessari se sono più di uno.*

**5.2.2. Atto pubblico/transazione giudiziaria concernente un'obbligazione esecutiva non pecuniaria:**

**5.2.2.1. Breve descrizione dell'obbligazione esecutiva**

**5.2.2.2. L'obbligazione di cui al punto 5.2.2.1. è esecutiva nei confronti della persona o delle persone seguente/i<sup>1</sup> (cognome e nome/i / ragione sociale):**

**Fatto a: ...**

**Firma e/o timbro del giudice o dell'autorità competente che rilascia il certificato:**

---

<sup>1</sup> **Aggiungere il numero di persone necessario, se sono più di una.**

I



ALLEGATO *III*

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 44/2001	Il presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva	Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva
Articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a d)	Articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a d)
_____	Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)
_____	<b>Articolo 1, paragrafo 2, lettera f)</b>
Articolo 1, paragrafo 3	■ _____
_____	Articolo 2
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 4
Articolo 4	<b>Articolo 4 bis</b>
■ _____	■ _____
■ _____	_____
Articolo 5, frase introduttiva	Articolo 5, frase introduttiva
Articolo 5, punto 1	Articolo 5, punto 1
Articolo 5, punto 2	_____
Articolo 5, <b>punti 3 e 4</b>	Articolo 5, <b>punti 3 e 4</b>
_____	Articolo 5, punto <b>4 bis</b>
Articolo 5, punti da 5 a 7	Articolo 5, punti da 5 a 7

Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16	Articolo 16
Articolo 17	Articolo 17
Articolo 18	Articolo 18
Articolo 19, <i>punti 1 e 2</i>	Articolo 19, <i>punto 1</i>
_____	<i>Articolo 19, punto 2</i>
Articolo 20	Articolo 20
Articolo 21	Articolo 21
Articolo 22 ■	Articolo 22 ■

Articolo 23, <i>paragrafi 1 e 2</i>	Articolo 23, <i>paragrafi 1 e 2</i>
_____	█
█	█
█	█
Articolo 23, paragrafo 3	_____
Articolo 23, paragrafi 4 e 5	Articolo 23, paragrafi 3 e 4
█ _____	Articolo 23, <i>paragrafo 5</i>
<b>Articolo 24</b>	Articolo 24, paragrafo 1
_____	Articolo 24, <i>paragrafo 2</i>
_____	█
Articolo 25	Articolo 27
Articolo 26	Articolo 28
█	█
Articolo 27, paragrafo 1	Articolo 29, paragrafo 1
_____	Articolo 29, paragrafo 2
Articolo 27, paragrafo 2	Articolo 29, paragrafo 3
_____	█

Articolo 28	Articolo 30
_____	■
Articolo 29	Articolo 32, paragrafo 1
_____	Articolo 32, paragrafo 2
_____	<i>Articolo 32, paragrafo 2 bis</i>
_____	<i>Articolo 32, paragrafo 2 ter</i>
Articolo 30	Articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b)
_____	Articolo 33, paragrafo 1, secondo comma
_____	Articolo 33, <i>paragrafo 2</i> ■
_____	Articolo 34
_____	Articolo <i>34 bis</i>
Articolo 31	Articolo 36
Articolo 32	Articolo 2, lettera a)
<i>Articolo 33</i>	Articolo <i>38 bis</i>
_____	■
_____	Articolo 39
_____	Articolo <i>39 ter</i>
_____	Articolo 40

_____	Articolo 41
_____	Articolo 42
_____	Articolo <i>42 bis</i>
_____	Articolo 44
<i>Articolo 34</i>	Articolo <i>48, paragrafo 1, lettere da a) a d)</i>
<i>Articolo 35, paragrafo 1</i>	Articolo <i>48, paragrafo 1, lettera e)</i>
Articolo <i>35, paragrafo 2</i>	Articolo <i>48, paragrafo 2</i>
Articolo <i>35, paragrafo 3</i>	Articolo <i>48, paragrafo 3</i>
█	<i>Articolo 48, paragrafo 4</i>
Articolo 36	Articolo 64
Articolo 37, paragrafo 1	Articolo <i>39 bis, lettera a)</i>
Articolo <i>38</i>	_____
Articolo <i>39</i>	█ _____
Articolo <i>40</i>	_____
Articolo <i>41</i>	█ _____
Articolo <i>42</i>	█ _____
Articolo <i>43</i>	█ _____
Articolo <i>44</i>	█ _____

Articolo 45	█ _____
Articolo 46	█ _____
Articolo 47	█ _____
Articolo 48	█ _____
█ _____	Articolo 50 <i>bis</i>
█ _____	Articolo 51
_____	Articolo 54
█ _____	Articolo 56
█ _____	<i>Articolo 57</i>
█ _____	Articolo 59
█ _____	Articolo 66
Articolo 49	Articolo 67
Articolo 50	█ _____
Articolo 51	Articolo 68
Articolo 52	█ _____
<i>Articolo 53</i>	█ _____
<i>Articolo 54</i>	Articolo 64 <i>bis</i>
Articolo 55, <i>paragrafo 1</i>	█ _____

Articolo <b>55</b> , <i>paragrafo 2</i>	Articolo <b>39</b> , <i>paragrafo 2</i> , <b>articolo 51</b> , <i>paragrafo 2 bis</i> , e <b>articolo 69</b>
█ _____	█ _____
Articolo <b>56</b>	Articolo <b>72</b>
Articolo <b>57</b> , <i>paragrafo 1</i>	Articolo <b>70</b> , <i>paragrafo 1</i>
Articolo <b>57</b> , <i>paragrafo 2</i>	_____
Articolo <b>57</b> , <i>paragrafo 3</i>	Articolo <b>70</b> , <i>paragrafo 2</i>
Articolo <b>57</b> , <i>paragrafo 4</i>	Articolo <b>70</b> , <i>paragrafo 3</i> , e <b>articolo 71 bis</b>
Articolo <b>58</b>	<b>Articoli 71 e 71 bis</b>
Articolo <b>59</b>	Articolo <b>73</b>
█ _____	_____
Articolo <b>60</b>	Articolo <b>74</b>
Articolo <b>61</b>	Articolo <b>75</b>
Articolo <b>62</b>	<b>Articolo 2 bis</b>
Articolo <b>63</b>	_____
Articolo <b>64</b>	_____
Articolo <b>65</b>	Articolo <b>76</b> , <i>paragrafi 1 e 2</i>
_____	Articolo <b>76</b> , <i>paragrafo 2 bis</i>
█ _____	█ _____

Articolo 66	Articolo 77
Articolo 67	Articolo 78
Articolo 68	Articolo 79
Articolo 69	Articolo 80
Articolo 70	Articolo 81
Articolo 71	Articolo 82
Articolo 72	Articolo 83
_____	Articolo 84
Articolo 73	<i>Articolo 91 bis</i>
<i>Articolo 74, paragrafo 1</i>	<i>Articolo 87, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e articolo 88, paragrafo 1, lettera a)</i>
<i>Articolo 74, paragrafo 2</i>	Articolo 89
_____	█ _____
█ _____	█ _____
█ _____	█ _____
_____	█ _____



_____	Articolo 90
_____	█ _____
_____	Articolo 92
Articolo 75	_____
Articolo 76	Articolo 93
<i>Allegato V</i>	<i>Allegati I e II</i>
<i>Allegato VI</i>	<i>Allegato II</i>
_____	<i>Allegato III</i>
█ _____	█ _____
█ _____	█ _____
█ _____	█ _____

## MOTIVAZIONE

Il regolamento n. 44/2001, unitamente alla precedente Convenzione di Bruxelles, rappresenta uno degli atti più efficaci della legislazione unionale; esso ha delineato le basi di uno spazio giudiziario europeo, si è rivelato utile per cittadini e imprese promuovendo la certezza giuridica e la prevedibilità delle decisioni ed è utilizzato come riferimento e strumento di base per altri atti. La rifusione del presente regolamento è pertanto estremamente importante. Il relatore si compiace che sia stato raggiunto un accordo con il colegislatore sugli aspetti descritti di seguito.

### 1. Abolizione dell'exequatur

Al posto dell'exequatur, la Commissione propone che una decisione esecutiva nello Stato membro di origine sia eseguibile ed eseguita ovunque nell'UE dietro presentazione di una copia autentica e di un attestato nelle forme prescritte emesso dal giudice di origine, senza alcuna procedura intermedia. Pertanto si procede all'esecuzione come se la relativa decisione fosse stata pronunciata nello Stato membro dove si chiede l'esecuzione.

Se il convenuto contro cui viene disposta l'esecuzione è contumace nel procedimento che porta alla decisione, si può prevedere che i giudici dello Stato membro di origine effettuino il riesame della decisione per i motivi seguenti: (a) non gli era stata notificata la citazione con anticipo sufficiente per poter predisporre la propria difesa o (b) eventi di forza maggiore o circostanze eccezionali gli avevano impedito di contestare la pretesa.

Inoltre, la parte contro la quale si procede all'esecuzione può ricorrere ai tribunali dello Stato membro di esecuzione per respingere l'esecuzione ove essa non sia consentita dai principi fondamentali alla base del diritto a un giusto processo.

La Commissione propone di abrogare l'attuale diritto di impugnare il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione dello Stato membro per ragioni legate alla palese incompatibilità con l'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione / riconoscimento e di sostituirlo con la sola ragione del "giusto processo". Nel contempo, pur con eccezioni assai limitate, non è consentito il riesame della competenza del tribunale di origine, neppure nelle circostanze limitate previste dal regolamento di Bruxelles I (non conformità con le disposizioni riguardanti i consumatori, le assicurazioni o la giurisdizione esclusiva).

La commissione ritiene che siano ancora necessarie eccezioni legate all'ordine pubblico a livello materiale o procedurale. Tali eccezioni potrebbero essere necessarie in virtù degli obblighi internazionali degli Stati membri; inoltre, i regolamenti Roma I e Roma II prevedono eccezioni legate all'ordine pubblico e disposizioni tassative inderogabili. Lo Stato membro presso il quale è avviato il procedimento ha il diritto di preservare i propri valori fondamentali. Di conseguenza, lo stesso deve succedere nel caso di uno Stato membro in cui si chiede l'esecuzione di una decisione.

Tuttavia la Commissione propone di prevedere due categorie di decisioni in cui una dichiarazione di eseguibilità deve essere ottenuta dalla parte richiedente e notificata al convenuto, fatto salvo il suo diritto di impugnazione per i motivi limitati identici a quelli che attualmente figurano all'articolo 34 del regolamento Bruxelles I, segnatamente decisioni relative a obblighi non contrattuali derivanti da violazioni della vita privata e diritti legati alla persona, compresa la diffamazione, nonché decisioni in azioni collettive di risarcimento riguardanti le compensazione per i danni provocati da pratiche commerciali illecite che configurano determinate fattispecie.

La commissione giuridica ritiene che ai fini della certezza giuridica sarebbe meglio evitare esenzioni. Questa posizione è stata appoggiata anche in seno al Consiglio.

## **2. Estendere le norme sulla competenza alle controversie con convenuti domiciliati in paesi terzi**

La Commissione propone che le norme sulla competenza nel regolamento siano applicate con effetto inderogabile ai convenuti di paesi terzi, alterando pertanto i motivi previsti dagli Stati membri per la competenza in materia. Al fine di compensare la conseguente restrizione dell'accesso alla giustizia in diversi Stati membri e l'assenza di nesso a un domicilio generico come criterio di competenza, la Commissione propone inoltre che i giudici di uno Stato membro in cui si trovano beni mobili appartenenti al convenuto siano competenti a condizione che (1) nessun giudice di un altro Stato membro sia competente ai sensi delle norme precedenti del regolamento, (2) "il valore della proprietà non sia sproporzionato rispetto al valore della pretesa" e (3) la controversia abbia un "nesso sufficiente" con lo Stato membro del giudice adito.

In via eccezionale si propone un *forum necessitatis*, cioè il diritto di adire un tribunale dello Stato membro con il quale la controversia ha un "nesso sostanziale" se il diritto a un giusto processo o il diritto di accesso alla giustizia lo richiede e se nessun giudice di un altro Stato membro è competente secondo le regole precedenti del regolamento. In particolare, i procedimenti possono essere avviati nelle seguenti circostanze: (a) se l'azione è impossibile o non può ragionevolmente essere avviata o condotta in uno Stato terzo con cui la controversia è strettamente connessa, oppure (b) una sentenza pronunciata in uno Stato terzo non è idonea al riconoscimento e all'esecuzione nello Stato membro del giudice adito e il riconoscimento e l'esecuzione sono necessari per dare seguito ai diritti dell'attore.

La commissione condivide la posizione espressa nella risoluzione del Parlamento sul Libro verde secondo cui la questione relativa all'opportunità di estendere le norme del presente regolamento esige ampie consultazioni e una discussione politica. Nella fase attuale, si propone di includere nel regolamento delle norme volte a introdurre soltanto un effetto riflessivo parziale per le controversie nell'ambito dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro, al fine di tutelare la parte più debole in tali situazioni.

## **3. Intese sul foro competente**

Onde migliorare l'efficacia delle intese sulla scelta del foro competente, la soluzione praticabile è quella che il foro indicato con una convenzione tra le parti per risolvere eventuali

controversie deve sempre avere la priorità, indipendentemente dal fatto che sia adito per primo o per secondo. L'articolo 32, paragrafo 2, prevede che se una convenzione di cui all'articolo 23 conferisce la competenza esclusiva al giudice o ai giudici di uno Stato membro, i giudici degli altri Stati membri non sono competenti a pronunciarsi sulla controversia finché il giudice o i giudici designati nella convenzione non hanno dichiarato la propria incompetenza. Inoltre, la disposizione in materia di controversie pendenti di cui all'articolo 29 del regolamento proposto precisa che non interferisce con l'articolo 32, paragrafo 2. Il considerando 19 si riferisce alla necessità di migliorare l'efficacia delle convenzioni sulla scelta del foro "per impedire tattiche processuali scorrette" e precisa poi che il "regolamento dovrebbe dare priorità al giudice designato nell'accordo affinché si pronunci sulla propria competenza, a prescindere che sia stato adito per primo o per secondo". Inoltre l'articolo 23, paragrafo 1, definisce l'attribuzione della competenza sulla scelta del foro con l'espressione "salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro".

#### **4. Accordi di arbitrato**

La Commissione ritiene che occorra migliorare l'efficacia delle convenzioni arbitrali onde conferire piena efficacia alla volontà delle parti. In particolare, ciò dovrebbe valere soprattutto quando la sede dell'arbitrato concordata o designata si situa in uno Stato membro. Raccomanda pertanto norme speciali atte a evitare procedimenti paralleli e tattiche processuali scorrette in tali circostanze.

In merito a tale punto la commissione condivide la posizione espressa dal Parlamento nella sua risoluzione sul Libro verde. L'arbitrato è disciplinato in modo soddisfacente nella convenzione di New York del 1958 e nella convenzione di Ginevra del 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale. Tutti gli Stati membri sono parti di dette convenzioni, pertanto va conservata l'esclusione dell'arbitrato dal campo di applicazione del presente regolamento. Il considerando 11 e successivi chiariscono questo aspetto.

#### **5. Altre questioni**

La commissione riconosce che rispetto alle misure preliminari apparentemente sono stati introdotti miglioramenti.

La commissione può sostenere la proposta intesa a consentire ai giudici degli Stati membri di sospendere il procedimento in una situazione di controversie pendenti se il giudice di uno Stato non membro è stato adito per primo per un'azione che riguardi le medesime parti e lo stesso oggetto.

#### **6. Conclusione**

In conclusione, la commissione giuridica è soddisfatta del compromesso raggiunto con il Consiglio, dal momento che corrisponde alla posizione del Parlamento in tutti gli aspetti principali. La rifusione del regolamento elimina alcune delle difficoltà incontrate negli ultimi dieci anni in questo ambito; l'abolizione dell'exequatur per tutte le decisioni in materia civile e commerciale rappresenta inoltre un progresso significativo nell'accesso alla giustizia per i cittadini e le imprese.



ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL  
PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE



GRUPPO CONSULTIVO  
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 8 marzo 2011

**PARERE**

**ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO  
DEL CONSIGLIO  
DELLA COMMISSIONE**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la  
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia  
civile e commerciale (rifusione)  
(COM(2010)0748 del 14.12.2010 – 2010/0383(COD))**

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il 13 gennaio e il 11 febbraio 2011 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare, tra l'altro, la summenzionata proposta, presentata dalla Commissione.

Nel corso di tali riunioni<sup>1</sup>, il gruppo consultivo ha esaminato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per la rifusione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ed è giunto di comune accordo alle conclusioni riportate in appresso.

1) Per quanto concerne la relazione: per garantire una redazione pienamente conforme ai relativi requisiti stabiliti dall'Accordo interistituzionale, tale documento avrebbe dovuto indicare con precisione le disposizioni dell'atto precedente rimaste immutate nella proposta, come stabilito al punto 6, lettera a), iii) di tale accordo.

2) Le seguenti parti del testo della proposta di rifusione avrebbero dovuto essere evidenziate con l'ombreggiatura grigia abitualmente utilizzata per contrassegnare modifiche sostanziali:

- nel primo visto, le parole "ed (e)";
- la seconda frase del considerando 10;

---

<sup>1</sup> Il gruppo consultivo disponeva delle versioni linguistiche inglese, francese e tedesca della proposta e ha lavorato sulla base della versione inglese, che è la versione originale del testo in esame.

- all'articolo 47, paragrafo 1, le parole "nelle materie di cui all'articolo 37, paragrafo 3".

3) All'articolo 28, paragrafo 2, il riferimento concernente "le disposizioni del paragrafo 2" dovrebbe essere adattato in "le disposizioni del paragrafo 1".

4) All'articolo 47, paragrafo 2, le parole "Agli articoli da 50 a 63" dovrebbero essere adattate in "Agli articoli da 50 a 65, 67, 68 e 72".

5) Non riguarda la versione italiana.

Sulla base dell'esame effettuato il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle identificate come tali nella proposta stessa o nel presente parere. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente con tali modifiche sostanziali, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza apportare modificazioni sostanziali.

C. PENNERA  
Giureconsulto

H. LEGAL  
Giureconsulto

L. ROMERO REQUENA  
Direttore generale

10.11.2011

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI**

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)  
(COM(2010)0748 – C7-0433/2010 – 2010/0383(COD))

Relatore per parere: Evelyn Regner

### **BREVE MOTIVAZIONE**

Chiede che nel regolamento sia introdotta una nuova sezione concernente la competenza giurisdizionale in materia di azioni sindacali ("industrial actions", cioè azioni collettive di rivendicazione dei lavoratori, come lo sciopero). In passato, la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare con la causa "Viking", ha dimostrato che sussiste qualche possibilità di scelta opportunistica del foro ("forum shopping"). A causa della carenza di competenza per le azioni sindacali, a decidere su un'azione sindacale svoltasi in Finlandia è stato designato un tribunale britannico. Giudici di Stati membri che non hanno alcuna relazione con l'azione sindacale prendono decisioni in materia civile. Ciò è contro lo spirito e gli obiettivi del regolamento in esame. In questi casi la competenza a decidere dovrebbe spettare ai giudici degli Stati membri che hanno più stretta relazione con l'azione sindacale in questione, e cioè ovviamente quelli dello Stato membro in cui l'azione è stata intrapresa o si è compiuta.

Chiede che sia abolito il requisito dell'exequatur, ma ritiene che prima che ciò avvenga occorra assicurare che l'abolizione sia controbilanciata da rigorose garanzie, sufficienti a tutelare i diritti del debitore condannato al pagamento e ad assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Ritiene nel contempo che le norme dell'Unione sulla competenza esclusiva in materia di diritti immobiliari o di contratti di locazione di immobili potrebbero essere estese ai procedimenti avviati in uno Stato terzo; le norme sulla competenza per i consumatori e i lavoratori dipendenti dovranno essere applicabili anche con riferimento a società di Stati terzi.



## EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 bis) Il regolamento (CE) n. 44/2001 è entrato in vigore nel marzo del 2002. Otto anni più tardi la Commissione ne ha esaminato il funzionamento nella pratica e ha valutato le modifiche necessarie. La presente rifusione migliorerà l'accesso alla giustizia, tra l'altro rendendo possibile per i lavoratori dipendenti citare in giudizio una pluralità di convenuti in materia di lavoro a norma dell'articolo 6, paragrafo 1. Tale possibilità esisteva nel quadro della convenzione di Bruxelles del 1968. Il suo reinserimento nel regolamento andrà a vantaggio dei lavoratori che intendono agire contro codatori di lavoro stabiliti in Stati membri diversi.*

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 ter) Il presente regolamento crea una competenza giurisdizionale in materia di azioni sindacali al fine di evitare scelte opportunistiche del foro ("forum shopping") e di assicurare la coerenza con il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)<sup>1</sup>;*

***i giudici competenti devono essere quelli dello Stato membro in cui si svolge l'azione sindacale.***

---

<sup>1</sup> ***GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.***

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 22 – punto 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a bis) in materia di procedimenti riguardanti azioni sindacali che hanno avuto luogo in un determinato Stato membro sono competenti i tribunali di tale Stato membro;***

*Motivazione*

*Secondo il considerando 7 del regolamento Roma II dovrebbe esserci coerenza tra questi strumenti legislativi comunitari che disciplinano la legge applicabile e la competenza giurisdizionale. Per evitare il "forum shopping" (la scelta opportunistica del foro competente) occorre introdurre nel regolamento Bruxelles I una competenza corrispondente a quella stabilita dall'articolo 9 di Roma II. Nel caso di più convenuti (azione sindacale) una società può tuttora scegliere la giurisdizione che appare più favorevole ai suoi interessi, il che non è coerente con gli obiettivi di Bruxelles I.*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)		
<b>Riferimenti</b>	COM(2010)0748 – C7-0433/2010 – 2010/0383(COD)		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	JURI 18.1.2011		
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	EMPL 15.9.2011		
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Evelyn Regner 7.7.2011		
<b>Esame in commissione</b>	12.9.2011	5.10.2011	7.11.2011
<b>Approvazione</b>	7.11.2011		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	20 15 0	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Milan Cabrnoc, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Frank Engel, Richard Falbr, Marian Harkin, Roger Helmer, Liisa Jaakonsaari, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Edite Estrela, Julie Girling, Richard Howitt, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Emilie Turunen		
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Catherine Bearder		

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)		
<b>Riferimenti</b>	COM(2010)0748 – C7-0433/2010 – 2010/0383(COD)		
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	14.12.2010		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	JURI 18.1.2011		
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	EMPL 15.9.2011		
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Tadeusz Zwiefka 28.2.2011		
<b>Esame in commissione</b>	24.5.2011	11.7.2011	22.11.2011
<b>Approvazione</b>	11.10.2012		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	20 0 0	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Gerald Häfner, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Axel Voss		
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Sylvie Guillaume, Salvatore Tatarella		
<b>Deposito</b>	15.10.2012		